

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 251-A)

*(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81  
del Regolamento - Relazione orale)*

## TESTO PROPOSTO DALLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

PER IL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1979

---

Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli  
ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'Esercito  
e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della  
Marina militare

---

Comunicato alla Presidenza il 16 novembre 1979

---



**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FOSSON)

6 novembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA

(Estensore MANCINO)

14 novembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*. Osserva tuttavia che è opportuno ricondurre a disciplina unitaria tutta la normativa riguardante il personale militare.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

All'articolo 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera *b*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *b*) diploma di laurea in chimica e tecnologia farmaceutica con l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ovvero diploma di laurea in farmacia con la relativa abilitazione all'esercizio della professione ovvero diploma di laurea in chimica o in chimica industriale con il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, per gli ufficiali chimici farmacisti. In relazione alle esigenze del ruolo, può essere indetto concorso per una o più categorie di laureati di cui sopra in possesso di uno dei predetti diplomi di abilitazione. Nella seconda ipotesi i bandi di concorso indicano la ripartizione dei posti »;

il terzo comma è abrogato.

## Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è aggiunto il seguente comma:

« I tenenti in servizio permanente del servizio sanitario (ruolo ufficiali chimici-farmacisti) reclutati mediante concorso o provenienti dall'Accademia di sanità militare interforze, superato il corso applicativo, sono ammessi a valutazione per la promozione al grado di capitano:

dopo il compimento di due anni di permanenza nel grado qualora siano in posses-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

Nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, dopo il primo comma dell'articolo 63 sono inseriti i seguenti commi:

« I tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti) reclutati mediante concorso o provenienti dall'Accademia di sanità militare interforze, superato il corso applicativo, sono ammessi a valutazione per la promozione al grado di capitano dopo il compimento di quattro anni di permanenza nel grado.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

so del diploma di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ovvero del diploma di laurea in farmacia nonchè del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale e rispettivi diplomi di abilitazione all'esercizio della professione;

nell'anno in cui entrano in possesso dei predetti titoli se l'acquisiscono successivamente al compimento dei due anni di grado;

dopo il compimento di quattro anni di permanenza nel grado se non entrano in possesso dei titoli anzidetti ».

Art. 3.

A modifica di quanto stabilito dalla legge 14 marzo 1968, n. 273, i giovani ammessi all'Accademia di sanità militare interforze aspiranti alla nomina a ufficiale in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito e nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della Marina frequentano il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a partire dai giovani ammessi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

L'articolo 39 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali farmacisti sono reclutati mediante concorso per esami fra i laureati in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche che non abbiano superato l'età di 32 anni.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati sottotenenti di vascello (FM) in servizio permanente effettivo ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Gli ufficiali promossi in applicazione del precedente comma, qualora siano in possesso di uno dei diplomi di laurea, richiesti dalle norme sul reclutamento, conseguito con un ciclo di studi universitari di durata quinquennale, assumono anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, con decorrenza retroattiva di un anno. Detti ufficiali sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo capitano già promosso avente la loro stessa anzianità assoluta ».

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

**Art. 5.**

I capitani, in possesso delle due lauree in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche, o in chimica o chimica industriale, i quali hanno compiuto tre anni di permanenza nel grado, ed i pari grado, che, non avendo conseguito la seconda laurea, si trovano al quinto anno di permanenza nel grado, sono inseriti in soprannumero nella prima aliquota di valutazione, che sarà formata subito dopo l'entrata in vigore della presente legge. I primi prederanno i secondi in graduatoria con anzianità nel grado di maggiore dalla data del compimento della predetta permanenza di tre anni, a condizione che abbiano conseguito la seconda laurea prima di tale data.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 5.**

Nella prima applicazione della presente legge, i capitani, i quali sono stati esclusi dalla valutazione per la promozione al grado superiore perchè non in possesso delle due lauree richieste dal terzo comma, abrogato dalla presente legge, dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e che hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado, sono promossi anche in soprannumero al grado superiore con decorrenza di anzianità nel grado dalla data di entrata in vigore della presente legge.